

OGGETTO : Legge regionale "Organi di controllo sugli atti degli
enti locali della Regione Puglia: modifica agli artt. 1,2 e
4 della L.R. 21.6.80 n. 74 e degli artt. 2 e 5 della
L.R. 17.1.80 n. 11"

DECISIONE: La II Commissione nella seduta dell'8.2.84 , a voti una-
nimi esprime parere favorevole sulla Legge regionale in
oggetto, nel testo allegato parte integrante della presen-
te decisione.

RELATORE: ing. Emanuele Capozza

*Consiglio Regionale
della Puglia*


2a Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Sig. Presidente, colleghi consiglieri,
il progetto di legge che viene sottoposto all'esame del Consiglio
rappresenta l'elaborazione congiunta di un disegno di legge e della
proposta di legge Abbati.

In esso si adeguano i compensi e il numero di sedute per i
componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni
decentrate.

La Commissione ha espresso parere favorevole.

ing. Emanuele Capozza



Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

PROPOSTA DI LEGGE TESTO COORDINATO

ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA: MODIFICA
AGLI ARTT. 1,2 e4 DELLA L.R. 21.6.80 n.74 E DEGLI ARTT.2e5 DELLA L.R. 17.1.80
n. 11.

Art. 1

L'art. 1 della L.R. 21.6.80 n. 74 è integrato con l'aggiunta, dopo il 1°
comma, del comma seguente:

"Il presidente del Comitato Regionale di Controllo sugli atti delle Province, dei consorzi a partecipazione di Amm.ni Prov.li e delle UU.SS.LL. può convocare per esigenze eccezionali fino ad un massimo di 22 sedute mensili".

Art. 2

L'art. 2 della L.R. 21.6.80 n. 74 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'1.5.83, al Presidente del Comitato Regionale di controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amm.ni Provinciali e delle UU.SS.LL., nonché ai Presidenti delle Sezioni Provinciali decentrate, è corrisposta una indennità di L. 60.000 per ogni giornata di seduta.

A tutti gli altri componenti è corrisposta una indennità di L.47.000 per ogni giornata di seduta.

Art. 3

L'art. 2 della L.R. 17.1.1980, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Ai presidenti ed ai componenti degli organi regionali di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 17.7.1979, n. 42.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti i presidenti ed i componenti degli organi regionali di controllo sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo funzionale.

Art. 4

I maggiori oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul Cap. 00204 "Spese per i Componenti i Comitati di Controllo-LL.RR. nn.12/72 - 5/73 e successive modificazioni S.O." del Bilancio 1984 approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del dicembre 1983 disponibile.

Consiglio Regionale
della Puglia

I. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n5/P del 22.2.1984

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.2.1984 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 15.2.1984
- P.d.L. "Organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Puglia: Modifica agli artt. 1, 2 e 4 della L.R. 21/6/80 n.74 e degli artt. 2 e 5 della L.R. 17/1/80 n.11"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:



favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.



rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Lia, Sala, Di Gioia.

contrari: Bortone.

di astensione: Rossi, Ricciato.

PROPOSIZIONE DI LEGGE
TESTO COMPIUTO

ONTOI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE PUGLIANNA
AGLI ARTT. 1, 2 e 4 DELLA L.R. 21.6.80 n. 74 E DEGLI ARTT. 2 e 5 DELLA L.R. 17.1.80
n. 11.

Art. 1

L'art. 1 della L.R. 21.6.80 n. 74 è integrato con l'aggiunta, dopo il 1° comma, del comma seguente:

"Il presidente del Comitato Regionale di Controllo sugli atti delle Province, dei consorzi a partecipazione di Amm.ni Prov.li e delle UU.SS.LL. può convocare per esigenze eccezionali fino ad un massimo di 22 sedute mensili".

Art. 2

L'art. 2 della L.R. 21.6.80 n. 74 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'1.5.83, al Presidente del Comitato Regionale di controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amm.ni Provinciali e delle UU.SS.LL., nonché ai Presidenti delle Sezioni Provinciali decentrate, è corrisposta una indennità di L. 60.000 per ogni giornata di seduta.

A tutti gli altri componenti è corrisposta una indennità di L. 47.000 per ogni giornata di seduta.

Art. 3

L'art. 2 della L.R. 17.1.1980, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Ai presidenti ed ai componenti degli organi regionali di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 17.7.1979, n. 42.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti i presidenti ed i componenti degli organi regionali di controllo sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo funzionale.

Art. 4

I maggiori oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul Cap. 00204 "Spese per i Componenti i Comitati di Controllo-LL.RR. nn.12/72 - 5/73 e successive modificazioni S.O." del Bilancio 1984 approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del dicembre 1983 disponibile.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO RAGIONERIA, BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE E FINANZE

Fara, I 2 1 110 1984

AL LA 1^a COMMISSIONE

SETTORE RAGIONERIA

UFFICIO

del 20/1-86 Allegat. N

del

= S E D E =

OGGETTO: P.d.l. "Organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Puglia: Modifica agli artt. 1, 2 e 4 della L.R. 21/6/80 n. 74 e degli artt. 2 e 5 della L.R. 17/1/80, n. 11".-

In riferimento alla nota n. 1028/966 del 16 u.s., si comunica che la spesa prevista all'art. 4 della p.d.l. di cui trattasi trova copertura sul Cap. 00204 del Bilancio 1984, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.-

IL COORDINATORE DEL SETTORE

(Dr. Mario DE BELLIS)

